

IP367 - MULPOR-INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY

Provvedimento n. 30995

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2023;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004, come richiamato dall'articolo 27, comma 2, del Codice del consumo e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del citato Regolamento;

VISTA la propria delibera del 6 febbraio 2019, n. 27552 (PS11138 - Mulpor-International Fairs Directory), con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza, ai sensi degli articoli 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del consumo, della pratica commerciale posta in essere da Mulpor Company S.A., Mulpor Company S.r.l., Connect Publisher S.C., PayTrac Lda, Finad Economy Lda, IBCM International Business Convention Management Ltd e Credit Collection Factoring s.r.o., consistente nel richiedere a microimprese la verifica dei dati aziendali presenti in un *database* al fine di ottenere, con modalità ingannevoli e aggressive, l'adesione a un abbonamento per servizio pubblicitario a pagamento sul sito *web* International Fairs Directory, lasciando erroneamente intendere che essa provenisse dall'Ente organizzatore di una manifestazione fieristica e che dall'omesso aggiornamento del *database* conseguisse la cancellazione da tale rilevante canale pubblicitario. L'eventuale rifiuto del pagamento degli importi fatturati da PayTrac e Finad Economy per conto di Mulpor e Connect Publisher per il servizio pubblicitario non richiesto determinava incessanti sollecitazioni da parte delle società IBCM e CCF, incaricate da Mulpor e Connect Publisher della riscossione delle somme pretese, con contestuale minaccia di avviare azioni legali internazionali per il recupero coattivo dei crediti asseritamente vantati;

VISTE le proprie delibere del 30 marzo 2021, n. 28625, e del 12 ottobre 2021, n. 29848 (IP343), con le quali l'Autorità ha contestato che il comportamento posto in essere da Mulpor Company S.r.l. (di seguito, anche "Mulpor"), avente sede in Costa Rica e da IBCM International Business Convention Management Ltd (di seguito, anche "IBCM"), avente sede a Cipro costituiva violazione dell'articolo 27 comma 12, del Codice del consumo per non aver ottemperato alla delibera del 6 febbraio 2019, n. 27552, con riferimento ai profili di scorrettezza ivi contestati;

CONSIDERATO che Mulpor e IBCM non hanno mai ottemperato alla diffida dell'Autorità;

CONSIDERATO, altresì, che i pagamenti illegittimamente pretesi vengono effettuati su conti correnti esteri presso istituti bancari aventi sede in Paesi membri dell'Unione europea;

RAVVISATA l'esigenza di garantire efficacia ed effetto utile all'azione dell'Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento del 6 febbraio 2019, n. 27552 (di chiusura del procedimento PS11138), l'Autorità ha accertato la scorrettezza, ai sensi degli articoli 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del consumo, della pratica commerciale posta in essere da Mulpor Company S.A., Mulpor Company S.r.l., Connect Publisher S.C., PayTrac Lda, Finad Economy Lda, IBCM International Business Convention Management Ltd e Credit Collection Factoring s.r.o., consistente nel richiedere a microimprese la verifica dei dati aziendali presenti in un *database* al fine di ottenere, con modalità ingannevoli e aggressive, l'adesione a un abbonamento per servizio pubblicitario a pagamento sul sito *web* International Fairs Directory, lasciando erroneamente intendere che essa provenisse dall'Ente organizzatore di una manifestazione fieristica e che dall'omesso aggiornamento del *database* conseguisse la cancellazione da tale rilevante canale pubblicitario. L'eventuale rifiuto del pagamento degli importi fatturati da PayTrac e Finad Economy per conto di Mulpor e Connect Publisher per il servizio pubblicitario non richiesto determinava incessanti sollecitazioni da parte delle società IBCM e CCF, incaricate da Mulpor e Connect Publisher della

riscossione delle somme pretese, con contestuale minaccia di avviare azioni legali internazionali per il recupero coattivo dei crediti asseritamente vantati. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale.

2. Con provvedimento del 12 ottobre 2021, n. 29848 (di chiusura del procedimento IP343), notificato a Mulpor Company S.r.l., in data 8 novembre 2021, e a IBCM International Business Convention Management Ltd, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento, sul Bollettino n. 3 del 17 gennaio 2022, l'Autorità ha accertato che il comportamento posto in essere dalle stesse ha costituito violazione della propria delibera del 6 febbraio 2019, n. 27552. All'Autorità sono pervenute numerose segnalazioni da parte di microimprese da cui emerge che Mulpor ha continuato a diffondere comunicazioni ingannevolmente strutturate, nella forma e nel contenuto, come provenienti, contrariamente al vero, dall'Ente organizzatore di una o più manifestazioni fieristiche, il cui scopo commerciale era celato dietro l'apparente richiesta di verifica dei dati aziendali inseriti in un *database* apparentemente riconducibile alla suddetta manifestazione, al fine di evitare la cancellazione della microimpresa dallo stesso. Tali comunicazioni hanno la stessa veste grafica e lo stesso contenuto ingannevole e omissivo di quelle già oggetto di censura nel citato procedimento PS11138. Dalle segnalazioni emerge che il pagamento del servizio non richiesto e inconsapevolmente sottoscritto è richiesto da IBCM, la quale risulta pertanto aver continuato, con le stesse modalità già oggetto di censura nel citato procedimento PS11138, a inviare alle microimprese ingannate solleciti, diffide e minacce di procedere alla riscossione coattiva di quanto ingiustamente preteso, utilizzando toni particolarmente minacciosi e aggressivi.

3. Infine, dalla documentazione agli atti emerge che Mulpor e IBCM richiedono che i pagamenti delle somme in questione siano versati su IBAN intestati a società aventi sede nell'Unione europea (Finad Economy Lda, PayTrac Lda, Integra Esp S.L. e Integra Eco Kft).

4. Le pratiche commerciali sopra esposte presentano i medesimi profili di scorrettezza per i quali è già stata accertata (cfr. provvedimento n. 27552 del 6 febbraio 2019) la violazione degli articoli 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del consumo nei confronti, tra gli altri, di Mulpor S.r.l. e IBCM, nonché per i quali è avvenuto l'accertamento di mancata ottemperanza a detto provvedimento da parte delle medesime società (cfr. provvedimento n. 29848 del 12 ottobre 2021).

5. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo volto all'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e all'eventuale sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di reiterata inottemperanza al provvedimento dell'Autorità del 6 febbraio 2019, n. 27552, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo;

DELIBERA

a) di contestare alle società Mulpor Company S.r.l. e IBCM International Business Convention Management Ltd la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non avere reiteratamente ottemperato alla delibera dell'Autorità del 6 febbraio 2019, n. 27552;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Elena Pauri;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento per la Tutela del Consumatore - 2, dell'Autorità, dai legali rappresentanti delle società di cui alla lettera a), ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli